



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**Delibera n. 216 del 1 marzo 2017**

**PREC 126/16/L**

**Oggetto: Loveral s.r.l. – Procedura aperta per intervento di riqualificazione e recupero di un edificio di civile abitazione sito nel Comune di Sonnino via San Gaspare del Bufalo, per la realizzazione di n. 11 alloggi - Importo a base di gara € 998.171,71 - Criterio di aggiudicazione minor prezzo - S.A. Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Latina**

**Termine di presentazione delle offerte – Scadenza - Notifica - Prova**

*Al fine di comprovare l'avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane ed allegato al ricorso non fa fede, in quanto l'indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non comprova la consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall'avviso di ricevimento.*

**Articolo 71 D.lgs. 50/2016**

**All. XIV D.lgs 50/2016**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 0174031 del 23 novembre 2016 presentata da Loveral s.r.l. relativamente alla Procedura aperta per intervento di riqualificazione e recupero di un edificio di civile abitazione sito nel Comune di Sonnino via San Gaspare del Bufalo, per la realizzazione di n. 11 alloggi;

VISTO l'avvio dell'istruttoria prot. 7543 del 18 gennaio 2017, con il quale è stato comunicato alle parti l'avvio del procedimento e concessi termini per memorie;

VISTI gli atti e documenti pervenuti dalle parti interessate e, in particolare, da parte del soggetto istante, con nota prot. n. 10251 del 23 gennaio 2017, nonché prot. 11688 del 25 gennaio 2017, con allegati atti di gara, corrispondenza intercorsa tra le parti e con soggetti esterni (Posteitaliane SpA), verbali della stazione appaltante;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

CONSIDERATO che l'operatore economico lamenta che *“la stazione appaltante ha escluso la Loveral srl ed altre 43 imprese in quanto ritiene che i plichi siano pervenuti oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 26/09/2016. Dal sito "poste.it" risulta che il plico spedito dalla Loveral srl con Raccomandata 1 risulta consegnato entro il tempo limite, alle ore 11:41 del 26/09/2016”*;

CONSIDERATO che la Stazione appaltante dichiara che da Verbale di constatazione dei plichi ricevuti, redatto dal Responsabile del servizio segreteria e servizi generali – atti – contratti e appalti dell'Ater risulta che il plico di Loveral, unitamente ad altri 40, è pervenuto presso la sede dell'Azienda il 26/09/2016 dopo le ore 12:00;

CONSIDERATO che la Stazione appaltante contesta che la ditta istante abbia allegato un esito della spedizione stampato dal sito internet di Poste Italiane e copia della ricevuta di spedizione della Raccomandata 1, omettendo di allegare la ricevuta di ritorno della raccomandata attestante l'orario e la data di avvenuta consegna del plico all'incaricato Ater;

CONSIDERATO che la documentazione richiesta a comprova del tempestivo deposito non risulta fornita alla Stazione appaltante, a seguito di espressa richiesta, né versata in atti dall'istante nel presente procedimento di precontenzioso;

RTENUTO che appare inequivocabile che *“non fa fede l'avviso di ricevimento, al fine di comprovare l'avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane ed allegato al ricorso: l'indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non comprova la consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall'avviso di ricevimento”* (Cass. civ. Sez. III, 08-11-2012, n. 19387);

RILEVATO che sulla questione l'Autorità può pronunciarsi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50;

### **Il Consiglio**

Nell'adunanza del 1/3/2017;

al fine di comprovare l'avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane ed allegato al ricorso non fa fede, in quanto l'indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non comprova la consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall'avviso di ricevimento.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 marzo 2017  
Il Segretario Maria Esposito